

## **Articolo 1. - Denominazione e scopi**

E' costituita una Associazione culturale denominata "XXXXXXXXXXx" (in seguito detta XXX) per lo studio e la valorizzazione della storia e del patrimonio storico del Comune di San Piero Patti. L'Associazione culturale "XXXx" non ha fini di lucro né carattere speculativo ed è apartitica.

## **Articolo 2. - Sede**

L'Associazione ha la sua sede legale in San Piero Patti nei locali che saranno precisati con apposito atto del Consiglio Direttivo. Gli stessi vengono, allo stato, individuati in quelli messi a disposizione da parte del Comune di San Piero Patti in via XXXx.

## **Articolo 3. - Durata**

La durata dell'XXX è illimitata. L'XXX non potrà essere fusa con altre associazioni senza il consenso dell'assemblea dei soci espresso con le stesse modalità delle modifiche statutarie.

## **Articolo 4. - Finalità e attività**

L'XXXx si propone di promuovere lo studio e la valorizzazione della storia e del patrimonio storico del Comune di San Piero Patti tramite:

- a.** - studi e ricerche riferite alla storia del paese di San Piero Patti o anche solo la consultazione e diffusione di testi e documenti esistenti presso biblioteche ed archivi pubblici o privati;
- b.** - catalogazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico, al fine di renderlo disponibile alla consultazione di privati cittadini, studiosi e ricercatori, associazioni culturali e scientifiche;
- c.** - catalogazione e riproduzione di documenti fotografici al fine di renderli disponibili al pubblico;
- d.** - rilievi grafici dal vero e rilievi fotografici di documentazioni monumentali e/o pittoriche;
- e.** - stesura di planimetrie, stratigrafie e rilievi;
- f.** - vigilanza nei confronti degli interventi edilizi al fine di tutelare il patrimonio artistico, architettonico ed archeologico;
- g.** - collaborazione attiva e tempestiva con gli organi di tutela competenti;
- h.** - conferenze, relazioni e conversazioni tenute sia dai soci che da non soci e in ogni caso da persone riconosciute competenti in materia;
- i.** - collaborazione attiva con l'Amministrazione Comunale di San Piero Patti e con altri Enti Locali, con la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni, al fine di fornire un supporto tecnico-conoscitivo qualificato ogni qualvolta se ne evidenzia la necessità;
- l.** - collaborazione attiva con altre Associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- m.** - pubblicazione di studi, ricerche, guide e opuscoli su argomenti specifici;
- n.** - collaborazione con le istituzioni scolastiche locali al fine di pubblicare e diffondere la cultura e la memoria storica del paese fra le giovani generazioni.

## **Articolo 5. - Area di competenza**

L'XXX svolge la propria attività nel Comune di San Piero Patti, senza tuttavia alcuna preclusione della possibilità di operare in altre località italiane e straniere.

## **Articolo 6. - Requisiti dei soci**

Qualsiasi cittadino maggiorenne, italiano o straniero, può diventare socio dell'XXX. Possono essere ammesse altresì persone giuridiche, enti ed associazioni con delibera motivata del consiglio di amministrazione. I soci sono classificati in quattro distinte categorie:

- **FONDATORI:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'XXX; dopo la fondazione essi rivestono la qualifica e le funzioni di soci ordinari;
- **ONORARI:** coloro che aiutano l'XXX con opere o contributi di particolare rilievo, senza aver diritto a specifici benefici; i soci onorari vengono nominati dal consiglio direttivo che valuta ogni singolo caso e formalizza la nomina con la consegna della tessere di socio onorario, con validità illimitata;
- **SOSTENITORI:** coloro che contribuiscono anche finanziariamente all'attività dell'XXX;
- **ORDINARI:** coloro che versano la quota annuale prevista dal consiglio direttivo e richiedono espressamente l'adesione alla categoria di socio ordinario.

## **Articolo 7. - Ammissione dei soci**

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda, formulata per iscritto, dall'interessato e con l'avallo di almeno un socio. In caso di mancanza di un socio presentatore è responsabilità del consiglio direttivo avallare la domanda. L'eventuale rifiuto di ammissione deve essere motivato.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione all'XXX comporta l'accettazione dello statuto e dei regolamenti interni ed impegna il socio a tutti gli effetti statutari e regolamentari.

L'elenco dei soci è aggiornato continuamente dopo l'approvazione del consiglio direttivo.

## **Articolo 8. - Diritti dei soci**

Tutti i soci hanno diritto a:

1. - essere informati sulla struttura, sullo spirito e sugli indirizzi dell'attività svolta secondo il presente statuto;
2. - partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti da esso derivati;
3. - eleggere le cariche sociali ed essere eletti alle cariche sociali secondo le regole statutarie;
6. - formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'XXX ed in riferimento agli obiettivi previsti dal presente statuto.

### **Articolo 9. - Doveri dei soci**

L'appartenenza all'XXX ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'XXX.

### **Articolo 10. - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto alla segreteria dell'XXX;
- delibera di esclusione del consiglio direttivo a causa di accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altre motivazioni che comportino indegnità;
- morosità, qualora non venga versata dai soci ordinari la quota sociale annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- decesso.

### **Articolo 11. - Assemblea dei soci**

L'XXX ha nell'assemblea, costituita dai soci ordinari, il suo organo sovrano; l'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria; tutti i soci ordinari regolarmente iscritti al momento dell'assemblea hanno diritto di partecipare e votare nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

All'assemblea possono partecipare, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, i soci onorari e i soci sostenitori.

### **Articolo 12. - Convocazione dell'assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci é convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria dal presidente su propria iniziativa, su richiesta del consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci, con preavviso di almeno quindici giorni mediante invito personale o affissione pubblica in paese recante l'ordine del giorno. Ai soci non residenti va data comunicazione negli stessi tempi tramite posta elettronica

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.

### **Articolo 13. - Costituzione e deliberazione dell'assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la convocazione della prima, la assemblea è costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

L'assemblea dei soci, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 dei soci e delibera con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati e in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la convocazione della prima, con la presenza di 1/3 dei soci e con il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti o rappresentati.

Per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione si richiedono le maggioranze qualificate di cui all'art. 15.

L'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, è ammesso nei limiti di una delega per ciascun socio.

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente dell'associazione.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti a cura del segretario del Consiglio direttivo o, in sua assenza e solo per quell'assemblea, da persona scelta dal presidente fra i presenti.

Le deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

#### **Articolo 14. - Forma di votazione dell'assemblea dei soci**

Il diritto di voto è riservato ai soli soci ordinari. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali e per decisioni di particolare importanza che riguardano persone la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto su decisione del presidente dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea può scegliere, in questo caso, due scrutatori fra i soci presenti.

#### **Articolo 15. - Compiti dell'assemblea dei soci**

All'assemblea dei soci in sede ordinaria spettano le seguenti funzioni:

- discutere e deliberare le direttive d'ordine generale dell'XXX; l'attività definita per linee generali da essa svolta e da svolgere nei vari settori, specificata dalla relazione programmatica per l'anno sociale successivo redatta dal presidente dell'associazione;
- discutere e deliberare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica del consiglio direttivo;
- provvedere alla nomina delle cariche sociali;
- discutere e deliberare ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione;

In sede straordinaria all'assemblea dei soci spetta di:

- discutere e deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione;

discutere e deliberare, a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, le proposte di modifica dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'XXX;

#### **Articolo 16. - Composizione del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, tutti eletti dai soci. È eletto dall'Assemblea con scrutinio segreto e dura in carica tre anni. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un consigliere, questo viene sostituito dal socio che segue immediatamente nella graduatoria delle votazioni. In mancanza il Consiglio direttivo può cooptare un socio.

Qualora il numero dei consiglieri si riducesse per qualsiasi motivo ad essere inferiore a tre, il Consiglio direttivo decade dalla pienezza delle funzioni e resta in carica quattro mesi limitando la propria attività a delibere di ordinaria amministrazione; entro tale termine deve essere rieletto il nuovo consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri: il presidente dell'XXX; il vicepresidente; il segretario; il tesoriere.

Possono far parte del consiglio direttivo, senza diritto di voto, su decisione presa all'unanimità dal Consiglio Direttivo all'inizio del mandato e non revocabile nel corso dello stesso, il Sindaco e/o l'Assessore alla cultura del comune di San Piero Patti o loro delegati.

### **Articolo 17. - Riunioni del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente su sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti il consiglio stesso, compresi i membri senza diritto di voto.

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione deve essere inviata per iscritto, anche via posta elettronica non certificata, almeno tre giorni prima della data della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti aventi diritto al voto e sono presieduti dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

Il voto è espresso in modo palese per alzata di mano.

I verbali delle riunioni del consiglio direttivo sono redatti dal segretario o in sua assenza, e solo per quella riunione, da persona scelta dal presidente fra i consiglieri presenti. I verbali riportano le decisioni e solo quant'altro richiesto da verbalizzare da parte dei componenti del Consiglio.

Il consiglio direttivo deve dare pubblicità alle deliberazioni votate nei modi che saranno dallo stesso decisi con apposita deliberazione.

### **Articolo 18. - Compiti del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle principali questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità;
- deliberare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea dei soci;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;
- deliberare su regolamenti interni, sentito il parere del comitato dei probiviri;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare l'adesione e la partecipazione dell'associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'associazione, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- nominare i soci onorari e sostenitori.

Il consiglio direttivo nello svolgere i suoi compiti può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio composte da soci e/o non soci o da singoli esperti, nominati dal consiglio stesso.

### **Articolo 19. - Requisiti dei consiglieri**

Tutti i componenti del consiglio direttivo devono essere maggiorenni. La perdita della qualifica di socio di cui all'Articolo 11 comporta l'immediata esclusione del consiglio direttivo. In aggiunta ai casi previsti dall'Articolo 11 la qualifica di consigliere si perde per dimissioni dalla carica.

Le elezioni del Consiglio direttivo avvengono sulla base di libere candidature individuali proposte e sottoscritte dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annua.

### **Articolo 20. - Elezioni del presidente**

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo fra i suoi componenti. Egli rimane in carico per la durata di anni tre e può essere rieletto. Analogamente si procede per le cariche di vice presidente, segretario e tesoriere.

### **Articolo 21. - Compiti del presidente**

Il presidente presiede all'ordinaria amministrazione dell'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, convoca l'assemblea ed il consiglio direttivo e li presiede, tiene aggiornato il libro dei soci.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In assenza o in caso di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente.

### **Articolo 22. - Compiti del segretario e del tesoriere**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'associazione. Cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili. Il Tesoriere può amministrare un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo e provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute.

### **Articolo 23. - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni e si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci. Insieme ai membri effettivi vengono eletti due supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo. Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente dell'Associazione, il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente.

I probiviri possono anche essere non soci ma non possono essere membri del consiglio direttivo.

Il Collegio dei Probiviri giudica sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di espulsione. Il collegio decide altresì sui conflitti di attribuzione fra gli organi sociali, sulla osservanza delle norme statutarie e sulla loro corretta applicazione. Il collegio decide sulla base di ricorsi degli organi interessati o dei soci che hanno un diretto interesse e assume le proprie decisioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, entro 60 giorni dal ricevimento dei ricorsi. I soci e gli organi sociali si conformano immediatamente alle decisioni del Collegio dei Probiviri. L'attività dei probiviri non è retribuita.

#### **Articolo 24. - Revisore dei Conti**

È eletto dall'assemblea, anche fra i non soci, un Revisore dei Conti, che dura in carica quattro anni. Insieme al revisore effettivo viene eletto un supplente, che subentra in caso di cessazione o impedimento del revisore effettivo.

Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'associazione. Può eseguire verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi delle spese e delle entrate, nonché eventuali scostamenti dai bilanci approvati, e con apposite relazioni collegiali, riferire al Consiglio Direttivo o all'Assemblea. I bilanci preventivi e consuntivi sono accompagnati da relazioni del Revisore dei Conti attestanti la loro regolarità contabile e finanziaria. L'attività del Revisore dei conti non è retribuita, fatta salva la rifusione delle spese effettivamente sostenute.

#### **Articolo 25. - Risorse economiche**

L'esercizio finanziario dell'XXX decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

- dalla quota che ogni socio deve versare annualmente per l'importo fissato dall'assemblea dei soci ed entro il termine dal Consiglio Direttivo;
- dalle somme versate dai soci onorari e sostenitori;
- da contributi volontari degli associati;
- da contributi e sussidi vari dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- da libere erogazione, contributi e donazioni di privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive.

Tutti i beni ricevuti e le loro rendite servono esclusivamente al conseguimento delle finalità descritte nel presente statuto.

#### **Articolo 26. - Patrimonio**

Il patrimonio dell'XXX è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà;
- somme, contributi e sussidi descritti all'Articolo 26;
- eccedenze annuali di bilancio che vanno a costituire patrimonio disponibile per l'anno successivo.

#### **Articolo 27. - Diritti dei soci al patrimonio sociale**

Le quote associative e le libere elargizioni sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento

dell'associazione né di estinzione, di recesso o di esclusione del socio dall'associazione stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento di quote associative e libere elargizioni non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

### **Articolo 28. - Avanzi di gestione e rapporti con i soci**

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali comunque denominati. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

I soci e i componenti del Consiglio direttivo, ove ciò non comporti evidente incompatibilità, possono intrattenere con l'associazione rapporti professionali o consulenziali a titolo oneroso, ove ciò sia richiesto dalla natura delle attività o delle cose e l'impegno richiesto vada oltre il rapporto sociale di apporto volontario e gratuito.

### **Articolo 29 - Comitato Scientifico**

Il Consiglio Direttivo nomina all'inizio del suo mandato un Comitato Scientifico, composto da soci, anche consiglieri, e/o anche da non soci, aventi specifiche competenze scientifiche nell'ambito delle funzioni svolte dall'associazione.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio, cessa dalla carica insieme ad esso e svolge in autonomia, anche se con il necessario raccordo con il Presidente dell'associazione e il Consiglio Direttivo, tutte le funzioni necessarie alle attività dell'associazione aventi carattere meramente scientifico e culturale e non gestionale.

Il Comitato, integrabile con nuovi componenti in ogni momento, anche temporanei e in relazione a una specifica attività, svolge la sua attività con il coordinamento di responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, che opera anche all'esterno previo riferimento e raccordo con il Presidente dell'associazione.

Del funzionamento e del lavoro del Comitato Scientifico viene tenuta traccia sintetica in appositi verbali.

### **Articolo 30. - Scioglimento dell'XXX**

L'XXX può essere sciolta per:

- deliberazione dell'assemblea, secondo le modalità e termini previsti nel precedente Articolo 13;
- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'associazione;

La delibera di scioglimento dovrà prevedere la nomina di un liquidatore e il patrimonio residuo dovrà essere devoluto all'Amministrazione Comunale di San Piero Patti per essere destinato agli stessi scopi dell'associazione cessata.

### **Articolo 31. - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, integrato dai regolamenti interni, si fa riferimento alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.